

## **IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.**

Tra

Groupama Assicurazioni S.p.A. in persona della Dott.ssa Carla Bellavia nella sua qualità di Direttore Risorse Umane Organizzazione e Comunicazione e della Dott.ssa Antonella Iacopino Responsabile Relazioni Industriali.

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali FIRST CISL (nelle persone di Stefano Sabbi e Salvatore Coppola), FISAC CGIL (nelle persone di Cristiano Hoffmann, Michela Anselmi e Alessia Marliani), FNA (nelle persone di Cinzia Coletta, Marco Mazzone e Ivan Andrea Petruzzelli) SNFIA (nella persona di Giovanni Di Lascia) e UILCA (nelle persone di Bianca Cuciniello, Alessandro Martirani e Antonio Papa)

Premesso che:

- il Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. è scaduto il 31 dicembre 2021;
- la piattaforma di rinnovo è stata presentata dalle OO.SS. all'Azienda in data 6 luglio 2022;
- le trattative sono iniziate nell'ottobre 2022 e proseguite, in un continuo e costruttivo confronto, con l'obiettivo di individuare le soluzioni per il rinnovo che in data odierna è stato definito nel suo complesso.

Tutto ciò premesso le Parti in relazione a quanto previsto dall'art. 82 del CCNL in vigore hanno convenuto in data 13 giugno 2023 quanto segue.

La premessa costituisce parte integrante della presente Ipotesi di Accordo.

- 1) Le Parti convengono di inserire la premessa proposta in piattaforma dalle OO.SS. riservandosi di integrare/modificare quanto previsto nel testo e di integrare gli articoli 2 e 3 dell'attuale CIA con il richiamo espresso all'**Osservatorio Tecnologico**, alle sue finalità e alle sue funzioni.
- 2) **Previdenza Integrativa**: si conviene di elevare l'attuale contributo dei valori previsti dalla tabella onnicomprensiva del CCNL di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica) come segue:  
da 7,00% al 7,30% per l'anno 2023  
da 7,30% a 7,60% per l'anno 2024  
da 7,60% al 7,90% per l'anno 2025
- 3) **Polizza Vita di gruppo Caso Morte**: aumento del capitale assicurato a carico Azienda a € 50.000,00.

4) **PAV**: fermo il meccanismo, i parametri ed i criteri per il suo raggiungimento, come previsti all' attuale art. 15.2, l'importo delle tabelle si intende incrementato del 10%;

5) **Buono pasto**: a partire dal 1<sup>a</sup> luglio 2023 l'importo del buono pasto viene fissato in:  
- 8,00 € dal lunedì al giovedì  
- 6,00 € il venerdì

6) **Bonus Partecipazione**: le Parti concordano di eliminare questo istituto. Nel 2023 sarà erogato, nel corso del mese di luglio un importo uguale per tutti i dipendenti in forza nell'anno 2022, riproporzionato in caso di assunzione in corso d'anno, svincolato dal computo delle presenze del 2022 e di importo pari a €660,00. Le Parti concordano, per il solo 2023 e per tutti i dipendenti in servizio alla data di firma della presente ipotesi, il riconoscimento di un importo aggiuntivo a titolo di welfare pari ad € 250,00. Quest'ultimo importo sarà riparametrato alla percentuale di part time in essere. A partire dal 2024 tale istituto viene sostituito dal piano welfare.

7) **Welfare**: viene istituito un piano di welfare annuale. Il piano, destinato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, viene quantificato in € 1.050,00 per il 2024. L'importo alimenterà un "borsellino" all'interno della piattaforma già in uso ai dipendenti di Groupama Assicurazioni e potrà essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi e per i rimborsi previsti dalla normativa vigente (TUIR) nonché destinato alla posizione individuale del Fondo Pensione entro il 30 novembre dell'anno di competenza.

Eventuali residui welfare al 30 novembre saranno monetizzati sino ad un massimo del 60% dell'importo complessivo secondo le modalità operative che saranno rese note in seguito.

Le Parti, infine, convengono di innalzare, dal 2025, l'importo del piano welfare a € 1.200,00 con facoltà di monetizzazione del residuo fino ad un massimo del 50% dell'importo.

Resta inteso che l'importo del piano welfare sarà riparametrato per gli effettivi mesi di servizio, in caso di assunzione in corso d'anno; per i dipendenti in part time l'importo ulteriore rispetto ai €660,00 sarà riparametrato alla percentuale di part time in essere al 1° gennaio dell'anno di competenza.

8) **PAP EX GA**: le Parti convengono di eliminare il parametro della presenza per la maturazione dell'importo variabile di cui al punto b) dell'attuale art. 15.1 del CIA. Per tale motivo, a partire dal 2024 al personale già destinatario di tale premio sarà riconosciuto un importo pari al 3% della retribuzione annua lorda corrisposta nell'anno precedente. L'erogazione avverrà, unitamente alle competenze stipendiali, nel mese di gennaio di ciascun anno.

9) **Prestiti**: i plafond di cui all'attuale art. 23 vengono innalzati come segue:

Plafond annuo complessivo € 2.250.000,00

Plafond individuale prestito generico € 15.000,00

Plafond individuale prestito specifico € 60.000,00

Plafond annuo complessivo acquisto auto (per i funzionari e per il personale con funzioni esterne) € 350.000,00

Plafond individuale acquisto auto € 20.000,00

Tasso di interesse: TUR + 0,80%

10) **Trattamento di trasferta:** si convengono le seguenti modifiche:

- incremento tabelle chilometriche da 15.000 a 20.000km per il personale interno;
- incremento tabelle chilometriche da 25.000 a 30.000km per il personale esterno;
- incremento indennità dal secondo giorno personale interno da €20,00 a €30,00;
- incremento indennità forfetaria giornaliera da €15,00 a €20,00 per il personale esterno

Le Parti convengono di inserire, all'interno delle garanzie assicurative valide per il personale in trasferta, la garanzia atti vandalici.

11) **FRONT OFFICE RETAIL:** allo scopo di soddisfare le esigenze legate alla garanzia del servizio di assistenza alle Agenzie, le Parti concordano che il servizio FOR sarà garantito nelle giornate del venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00, ferme le 37 ore settimanali, con una frequenza massima di 5 volte l'anno da effettuarsi anche da remoto. A fronte della copertura del servizio sarà corrisposto un compenso di € 50,00 lordi, fermo il riconoscimento del buono pasto.

12) **Orario di lavoro:** con riferimento all'orario di lavoro per il personale a tempo pieno le Parti fissano la flessibilità giornaliera per tutte le sedi in entrata dalle 8:00 alle 9:30 e in uscita dalle 16:45 alle 18:15 e il venerdì dalle 13:00 alle 14:30. Il permesso cosiddetto "superflessibilità" utilizzabile esclusivamente in entrata e per un massimo di tre eventi al mese e per ingressi sino alle ore 10:00.

13) **Permesso genitoriale:** viene istituito un permesso retribuito pari a 10 giorni per i padri in coincidenza della nascita del figlio/a e/o adozione/affido in aggiunta a quanto previsto dalla normativa. Tale permesso potrà essere utilizzato anche frazionato in periodi non inferiori a 5 giorni consecutivi entro l'anno di nascita del bambino e/o del verificarsi dell'evento.

14) **Spese scolastiche figli dipendenti:** il limite massimo viene innalzato a € 3.000,00, ferme le casistiche già previste e ferma la restituzione degli importi, che saranno addebitati in 10 rate mensili.

15) **A agevolazioni speciali per lavoratori studenti:** gli importi vengono innalzati del 10%.

16) **Borse di studio:** aumento del reddito complessivo a € 60.000,00. Ai fini del computo dovrà essere utilizzato l'indicatore ISR dell'ISEE. Le Parti si impegnano a verificare e a riformulare il regolamento ad oggi in vigore anche per valutare l'assegnazione di borse di studio alternative nel caso in cui una delle due tipologie risultasse senza nessuna richiesta.

17) **Assistenza sanitaria:** le Parti hanno concordato una serie di modifiche e integrazioni di cui all'allegato 1 della presente ipotesi di rinnovo, nonché un incremento del premio per i dipendenti in forza pari al 15% e del 7,5% per i dipendenti in quiescenza.

18) **Check up:** le attuali prestazioni si intendono integrate con i seguenti esami: PT e PTT (tempi di protrombina), TSH, ecografia addome completo come alternativa alla spirometria.

19) **Famiglie di fatto:** le Parti convengono di eliminare la locuzione "entro il mese di gennaio di ogni anno" nell'ultimo capoverso. In sostituzione le Parti convengono di inserire "entro 30 giorni dalla variazione".

20) **UNA TANTUM** di vacanza contrattuale pari a € 1.000,00 per i dipendenti sino al sesto livello compreso e pari a € 1.100,00 per i quadri ed i funzionari. Tali importi sono comprensivi di €250,00 di welfare e saranno erogati ai dipendenti in forza alla data di stipula del presente accordo. Per quanto riguarda i dipendenti assunti a partire dal gennaio 2022 l'Una Tantum sarà riparametrata sulla base della data di assunzione. Per i part time l'importo sarà definito in base alla percentuale di part time in essere al 1° gennaio dell'anno 2022.

21) **Quadri:** l'art. 32 viene modificato con la seguente aggiunta: "(..) e valuterà, come per tutto il personale di Groupama Assicurazioni, percorsi di sviluppo e crescita professionale (..)".

Il CIA ha decorrenza 1° luglio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 anni e così successivamente di 3 anni in 3 anni. Ciascuna delle Parti firmatarie potrà dare disdetta per iscritto almeno 6 mesi prima della scadenza. Nelle more del rinnovo gli istituti del Contratto continueranno a produrre gli effetti.

Roma il 13 giugno 2023

Groupama Assicurazioni S.p.A.

First CISL

Fisac CGIL

F.N.A.

SNFIA

UILCA

**Allegato 1**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Massimali</b>                                                                             | a) € 40.000,00<br>b) € 150.000,00 (grandi interventi)<br>c) € 25.000,00 (oncologiche, compresi medicinali) submassimale invariato per esami diagnostici e visite specialistiche con scoperto 20% entrambi in caso di esaurimento relativi massimali. Riconoscimento dell'indennità sostitutiva anche ai casi di ricovero in regime convenzionato con il SSN per interventi eseguiti a scopo precauzionale a fronte di certificate mutazioni genetiche che esponcano ad un elevato rischio di patologie oncologiche. Non sono indennizzabili per lo stesso motivo ricoveri con o senza intervento in strutture private, né le eventuali spese pre e post. |
| <b>Ampliamento periodo rimborso spese di cura per interventi e per patologie oncologiche</b> | Incremento da 90 a 120 giorni pre e post per interventi eccezionali<br>Incremento da 180 e a 240 giorni post-intervento oncologico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Esami ematologici di laboratorio</b>                                                      | Negli esami ematologici di laboratorio viene ricompresa l'uroflussimetria in luogo della flussimetria e l'esame delle urine 24H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lenti correttive</b>                                                                      | Riduzione del periodo da 3 a 2 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Visite specialistiche</b>                                                                 | Massimale incrementato a €600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tonsille</b>                                                                              | Incremento dell'età fino ai 14 anni e incremento del limite del massimale a €. 4.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Parto</b>                                                                                 | Incremento massimali per: <ul style="list-style-type: none"><li>- il parto non cesareo (comprese ostetriche) a € 3.000,00</li><li>- per episiotomia a € 4.000,00</li><li>- per il parto cesareo (comprese ostetriche) € 10.000,00</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retta accompagnatore<br/>in caso di ricovero</b>                             | Incremento a € 70,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tetto di reddito per i<br/>figli conviventi</b>                              | Incremento a €15.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sono inoltre compresi<br/>in garanzia a parziale<br/>deroga:</b>             | Introduzione di nuova garanzia in deroga: submassimale di €600,00 per terapie ed accertamenti figli minori affetti da autismo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Condizione<br/>complementare valida<br/>unicamente per il<br/>dipendente</b> | Previsione, per il solo dipendente, della possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per patologie mentali e disturbi psichici anche laddove la prestazione sia erogata da uno psicologo purché in presenza di un certificato medico - prodotto in coincidenza della prima richiesta di rimborso e con cadenza biennale - da specialista competente per materia (uno psichiatra o un neuropsichiatra). |
| <b>Esami diagnostica</b>                                                        | Eliminazione dello scoperto in caso di utilizzo di strutture convenzionate solo per la diagnostica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |